



LICEO STATALE "G. CARDUCCI"

Via S. Zeno 3 - 56127 Pisa

Scienze Umane, Linguistico,
Economico-sociale, Musicale



tel.: +39 050 555 122 - fax: +39 050 553 014 - email: pi030002@istruzione.it - pec: pi030002@pec.istruzione.it sito: <https://www.liceocarducci.edu.it> - cod. meco: PIPM030002 - cod. fiscale: 80006190500 - cod. univoco ufficio: UFK690

Prot.

Pisa, 27/02/2026

All'Albo Istituto

Ad amm.ne trasparente

Alla Dott.ssa CANOVA ANNAMARIA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Tra

il Liceo Carducci di Pisa rappresentato legalmente dalla dott.ssa Sandra Fornai, Dirigente Scolastico, domiciliato per carica presso il Liceo Carducci di Pisa, codice fiscale 80006190500

e

e la Dott.ssa CANOVA ANNAMARIA

PREMESSO che

- il D.I. 129/2018 autorizza la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
- il Liceo Carducci di Pisa necessita di esperto per l'affidamento dell'incarico di un esperto in psicologia per il supporto psicologico della comunità scolastica per l'a.s. 2025- 2026;
- all'interno degli istituti scolastici di Pisa non esistono specifiche professionalità per l'espletamento di questo incarico;

VISTO il bando effettuato da questo istituto da questa scuola con la procedura di avviso pubblico prot.

1419 pubblicato dall'Istituzione scolastica in data 27/01/2026;

VISTO il decreto di nomina della commissione prot. 2141 del 06/02/2026;

VISTO il verbale della Commissione per la valutazione dei titoli e servizi selezione, acquisito con prot.2645 del 12/02/2026

VISTO il verbale della Commissione che ha effettuato i colloqui acquisito con prot. n. 3123 del 18/02/2026 che riporta altresì la graduatoria dei candidati idonei;

VISTO il decreto di pubblicazione dell'esito dell'Avviso prot. 3142 del 18/02/2026

VISTA la documentazione prodotta;

ACCERTATA la presenza della documentazione richiesta;

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura;

si conviene e si stipula

quanto segue:

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente

atto.

art. 1 - Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del cc, un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti

art. 2 - oggetto della prestazione è il seguente:

, selezione rivolta alla selezione di n. 3 psicologi per attivazione "sportello supporto psicologico" all'interno del progetto: "Gentilezza e benessere al G. Carducci a.s. 2025-2026 per n. 50 ore.

art.3 - L'esperto si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato. L'esperto, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto potrà utilizzare le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Istituto Scolastico e garantire la propria presenza presso la sede ogni qual volta si rendesse necessaria per assicurare la realizzazione dell'attività.

art.4- L'avvio del servizio è previsto nel mese di febbraio 2026. Il servizio terminerà con la consegna di dichiarazione di prestazione resa, apposta dal Dirigente sulla relazione dell'esperto riguardante l'attività svolta.

art.5- Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo viene determinato in euro **41,32 orarie** al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente. L'esperto dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso. All'esperto non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo occasionale.

Il compenso sarà accreditato sul c/c IBAN indicato dall'esperto.

L'Istituto Scolastico non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei.

art.6- L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo all'esperto il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. L'esperto può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 10 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all'Istituto Scolastico. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. In caso di recesso da parte dell'esperto, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

art.7- Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto Scolastico. Pertanto l'esperto non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto Scolastico ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto Scolastico. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico- amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

art.8 - L'esperto assume l'onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che dovesse subire presso le strutture dell'Istituto Scolastico; il medesimo solleva l'Istituto Scolastico da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

art.9 -Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

art.10 -Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196.

art.11 -Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di

Pisa. Letto, confermato, sottoscritto

L'esperto

Dott.ssa Canova Annamaria



La dirigente scolastica

Dott.ssa Sandra Fornai

Firmato digitalmente